

(N. 1609)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1956 (V. Stampato N. 2358)*

d'iniziativa del Deputato **GERMANI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 LUGLIO 1956

Modifica dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53,
recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avrà inizio col 1° gennaio e col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi

di formazione della piccola proprietà contadina contemplati dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammontarsi in uguale periodo ».